

**Principali orientamenti societari elaborati dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in tema del sistema di controlli delle Società a responsabilità limitata (collegio sindacale – revisore)**

**Francesca Boschetti**, notaio in Vicenza

**Con l'art. 14 della L. 19.10.2017 n. 155, «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»**

il Governo era stato incaricato, tra l'altro, di estendere i casi nei quali per le srl era obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore



**La delega è stata attuata con il D.Lgs. 12.1.2019 n. 14, modificato da ultimo dal D.Lgs. 83/2022, “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.**

Ai sensi dell'art. 389 co. 1 del D.Lgs. 14/2019, come da ultimo modificato dal D.L. 36/2022 conv. in L. 79/2022, **l'entrata in vigore del codice è avvenuta il 15.7.2022.**

Gran parte delle novità in materia di diritto societario, ex art. 389 co. 2 del D.Lgs. 14/2019, sono entrate in vigore già il 16.3.2019.

Si tratta di **disposizioni con una funzione preparatoria dell'entrata in vigore, ora modificata, della nuova disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

L'art. **2477** c.c. («Sindaco e revisione legale dei conti») ha subito nel corso di pochi mesi due profonde modifiche

➔ **D.Lgs. n. 14/2019**, emanato in base alla legge delega n. 155/2017

➔ **Decreto-Legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55** (in G.U. 17/06/2019, n. 140) c.d. **Decreto sblocca cantieri**

**2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore fino al 15 marzo 2019)**

**2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore dal 16 marzo al 17 giugno 2019)**

**2477. Sindaco e revisione legale dei conti (testo in vigore dal 18 giugno 2019)**

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

2. abrogato

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro**; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro**; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**

3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa **quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.**

3. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

4. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

4. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.**

5. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i **limiti indicati al secondo comma** deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

6. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

**6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.**

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.



Le nuove norme (che modificano l'art. 2477 c.c.) **ampliano le ipotesi in cui è obbligatoria la nomina** degli organi di controllo interni e dei revisori.

Oltre **all'abbassamento delle soglie per l'insorgenza dell'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:

- mentre nella previgente disciplina, ai fini dell'insorgere dell'obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due degli elementi indicati per due esercizi consecutivi (non necessariamente gli stessi), la nuova disciplina ha ritenuto **sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversi) per due esercizi consecutivi**;

- **l'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del revisore disposto dall'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c. **cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti**

A seguito dell'introduzione dell'articolo 379 [D.Lgs. 14/2019](#) (***Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza***) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 2477 del c.c. erano stati integralmente modificati stabilendo **l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore qualora la società:**

- a. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b. controlla (ndr. *anche indirettamente*) una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c. ha superato per **due esercizi consecutivi** almeno **uno** dei seguenti limiti:
  - **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
  - **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
  - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.**



**Quindi anche piccole srl**

articolo 2-*bis* del D.L. 32/2019 (**C.d. Sblocca Cantieri**), convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019

- nessuna modifica è stata apportata alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 2477 c.c.
- **i limiti quantitativi della lettera c) sono stati raddoppiati**

**L'obbligo di nomina** dell'organo di controllo o del revisore si concretizza per le srl che abbiano superato per **due esercizi consecutivi almeno uno** dei seguenti **limiti:**

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **4 milioni di euro;**
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: **4 milioni di euro;**
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **20 unità.**




**Si applica alle srl medio grandi**



**SOGLIE PIU' BASSE PER L'ATTIVAZIONE DELLE  
FUNZIONI DI CONTROLLO RISPETTO A QUELLE  
ANTE 16 MARZO 2019**

## Obbligo nomina organo di controllo

<b>Parametri</b>	<i>Ante modifiche</i>	<i>Post D.Lgs. 14/2019</i>	<i>Post L. 55/2019</i>
	fino al 15/03/2019	dal 16/03 al 17/06/2019	dal 18/06/2019
	2 esercizi consecutivi superamento 2 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti	2 esercizi consecutivi superamento 1 dei 3 limiti
<b>Attivo stato patrimoniale</b>	4.400.000	2.000.000	4.000.000
<b>Ricavi conto economico</b>	8.800.000	2.000.000	4.000.000
<b>Media dipendenti occupati nell'esercizio</b>	50 unità	10 unità	20 unità



**Le nuove norme che impattano sulla redazione degli statuti di Srl devono essere rispettate dalle società costituite dal 16 marzo 2019 in avanti.**

**Per le società già costituite alla data del 16 marzo, la legge (art. 379, comma 3, cod. crisi) prevede una disciplina transitoria.**

**il Disposto dell'art. 379, comma 3, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza come modificato da L. 8/2020, da L.77/2020, dal DL 118/2021 conv. in L. 147/2021:**

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo (16/3/2019), quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile [quindi, nei fatti, nella primavera del 2023 entro il 30/04/2023]**. Fino alla scadenza del termine (ora mobile), le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo. **(2021-2022)**



## LA NORMA TRANSITORIA



**Art. 379 Cod. crisi: le s.r.l. ... costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ne ricorrano i presupposti, devono provvedere a NOMINARE gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad UNIFORMARE l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai DUE ESERCIZI PRECEDENTI la scadenza indicata nel primo periodo.**

- Il riferimento ai due esercizi antecedenti (2022 e 2021) riguarda il superamento delle soglie dimensionali
- Per il caso dell'acquisto di una partecipazione integrante l'obbligo di nomina, si continua a fare riferimento all'esercizio precedente



# FINALITA' DELLE NORME del CCII e del nuovo 2477

C.C.:

La cultura dei controlli aziendali, sia esogena, che endogena, ex ante e ex post,

serve per

favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi nell'ottica di garantire la continuità dell'impresa, che assume la natura di bene collettivo da proteggere (le imprese non sono solo di chi le costituisce e gestisce, ma anche degli stakeholder)

Quindi, a seguito **dell'approvazione del Bilancio 2022**, potrebbe verificarsi **l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo**; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 aveva previsto 9 mesi (fino al 16/12/2019) a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, Cod. civ. Pertanto **le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, con l'approvazione del Bilancio 2022.**

**La società che abbia superato i nuovi limiti normativi solo nell'ultimo esercizio 2022, oppure costituita da meno di due esercizi è obbligata alla nomina già a partire dall'esercizio 2022?**

No, in quanto ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni normative, si ha riguardo ai soli due esercizi antecedenti (2021-2022).



**Una srl che ha superato i limiti e si trasforma in società di persone deve procedere alla nomina ex art. 2477 c.c. prima dell' approvazione bilancio 2022?**

**No, perche' alla scadenza del termine non e' tenuta ad applicare il 2477**



**Una società di persone che ha superato i limiti e si trasforma in srl deve procedere alla nomina ex art. 2477 c.c. entro approvazione bilancio 2022?**

- 1) No perche' quando li ha superati non era ancora srl, occorre attendere 2 anni dalla trasformazione**
- 2) Sì, per la ratio della nuova normativa che è quella di assoggettare a controllo le società che abbiano superato determinati limiti in modo che l'organo di controllo diventi operativo anche in funzione anticrisi**



**E la società srl in liquidazione?**

**Nessuna norma la esonera dalla nomina  
dell'organo di controllo**



**Adempimenti operativi** per tutte le società interessate dalla normativa, se non lo hanno già fatto entro il 16/12/2019:

- **Controllo**, sulla base delle novità normative, **della conformità degli statuti**
- **Verifica** dell'eventuale **superamento dei nuovi limiti** che impongono l'obbligo della nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore

## I principali adempimenti:

- 1. Convocazione dell'assemblea dei soci** per l'adeguamento o l'implementazione dello statuto in caso di non conformità al dettato normativo entro l'approvazione bilancio 2022, di norma entro il 30/04/2023. Fino alla scadenza del termine, ora mobile, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia, anche se non sono conformi alle nuove inderogabili disposizioni.
- 2. Nomina del nuovo organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico o revisore contabile)



**QUANDO?**

entro i 30 giorni successivi all'assemblea di approvazione del bilancio 2022  
che normalmente avviene entro il 30 aprile 2023



## Cosa succede se lo Statuto non viene adeguato nei termini previsti dalla Legge?

Tesi A) la società non potrebbe nominare l'organo di controllo, come previsto dal nuovo testo dell'art. 2477 c.c., e, pertanto, violerebbe il comma 5 dell'art. 2477 c.c.. A seguito dell'approvazione del bilancio, debitamente depositato nel Registro delle Imprese, qualsiasi soggetto interessato, nonché il Conservatore del Registro delle Imprese (nuovo soggetto legittimato), possono segnalare il superamento dei limiti al Tribunale competente, sulla base della sede della società, il quale provvederà alla nomina dell'organo di controllo


Tesi B) opera l'art. 1419 c.c. (= nullità parziale per contrasto a norma inderogabile): trova applicazione la nuova norma

**E se tale nomina non viene effettuata?**



- **Vi puo' essere intervento del tribunale ex art. 2477 c.5**
- **Il bilancio d'esercizio non potrà essere pubblicato privo della relazione ex art. 2429 c.c.**

## Vi è responsabilità degli amministratori in caso di mancata nomina dell'organo di controllo?

 Sanzione pecuniaria ex art. 2631 c. 1 c.c. per omessa convocazione dell'assemblea (da Euro 1.032 a 6.197)

 *“Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 [...]”.*

Tale previsione, comporta, in caso di mancata rilevazione in assemblea in sede di approvazione del bilancio, da parte degli amministratori, del superamento dei limiti di cui all'art. 2477 co.3, che tanti **soci** che rappresentino il **decimo del capitale sociale**, possano **denunciare il fatto in Tribunale**, che, nei casi più gravi, ai sensi dell'art. 2409 co. 4 c.c. può revocare gli amministratori stessi.

**Una volta nominato, per quanto tempo è necessario mantenere l'organo di controllo?**

## IL VENIR MENO DELL'OBBLIGO

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) **cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti**

**cessa invece subito, se era determinato dalla detenzione di una partecipazione** ➡ **non occorre attendere tre esercizi**

# CONSEGUENZE DEL VENIR MENO DELL'OBBLIGO



- Non vi è decadenza automatica dalla carica, verosimilmente, ma revocabilità dell'organo
- Lo si può dedurre dalla norma transitoria del 2014, Art. 20, co. 8, d.l. 91/2014: All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma [prevedeva l'obbligo di nomina in caso di capitale non inferiore a quello minimo per le spa] e' abrogato... Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca

- **Per il Revisore** dovrebbe essere sufficiente la sola delibera assembleare, in quanto ai sensi dell'articolo 4 D.M. 28.12.2012 costituisce **giusta causa di revoca** *“la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”*
- **Collegio sindacale o Sindaco** unico: in base all'articolo 2400 cod. civ. è previsto che *“I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato”*. Con la nota n. 4865/2015, allegata alla **circolare MiSE 6100/2015**, il **Ministero della Giustizia** ha affermato che è **imprescindibile** il **decreto di approvazione del tribunale** al fine della revoca per giusta causa dei sindaci; il Notariato con lo **Studio n. 1129/2014/I** invece, contrariamente al parere del Ministero della Giustizia, ritiene sufficiente la delibera dei soci nella quale deve essere esplicitata la giusta causa.

**Per parte della dottrina: in taluni casi è possibile provocare l'interruzione della carica sindacale per effetto di modificazioni statutarie. Il principio della stabilità reale del sindaco non opera quando la società si trasformi in altro tipo che non esige la presenza di un collegio sindacale, venendo in tal caso meno la fattispecie che funge da antecedente per l'applicabilità della disciplina della revoca del sindaco. Mentre diverso sarebbe il caso in cui - all'interno di una società per azioni dotata del sistema di amministrazione e controllo tradizionale - con una modificazione statutaria si volesse ridurre con effetto immediato il numero dei componenti del collegio sindacale.**

**Analoghe considerazioni sono state prospettate con riferimento alle delibere di adozione di sistemi di amministrazione e controllo alternativi. In tal senso, si è affermato che «Posto che la deliberazione di adozione del diverso sistema di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) integra una causa sui generis di cessazione anticipata dei componenti degli organi di controllo, non assimilabile alla loro revoca, si ritiene che in detta ipotesi non trovi applicazione il disposto dell'art. 2400, comma 2, c.c. che subordina la revoca dei sindaci alla preventiva approvazione del tribunale»**



**Queste considerazioni potrebbero valere anche nel caso in cui vengano meno i presupposti per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo, a patto che nell'atto costitutivo della s.r.l. non venga prevista la facoltatività della nomina dello stesso. Ne dovrebbe, quindi, conseguire che l'assemblea potrà provvedere ad una cessazione d'ufficio del sindaco, ipotizzando che l'organo di controllo «abbia ad intendersi nominato solo se e fino al momento in cui permanga un obbligo legale in tal senso, sicché appare plausibile ritenere che, venuto meno quell'obbligo, si realizzi una causa d'anticipata cessazione dalla carica, o, più correttamente, una ragione speciale di decadenza dall'ufficio»**

Art. 2477 c.c. – Sindaco e revisione legale dei conti.

**1° comma.**

1° periodo. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore.

2° periodo. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

**2° comma.**

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (limiti così fissati dall'art. 2 bis D.L. 17 giugno 2019 n. 32 convertito con legge 17 giugno 2019 n. 140).

**4° comma.**

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

\*\*\*

**La nomina dell'organo di controllo nella s.r.l. è normalmente facoltativa: stabilisce infatti l'art. 2477, primo comma, primo periodo, c.c. che << l'atto costitutivo può prevedere ... la nomina di un organo di controllo o di un revisore >>.**

## Massime:

- Comitato Triveneto dei Notai, massima I.D.1, **INTRODUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO** << *In mancanza di previsione dell'atto costitutivo, non è ammissibile l'introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell'art. 2477 c.c. >>.*
- Comitato Triveneto dei Notai, massima I.D.2, **CLAUSOLE DI NOMINA FACOLTATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE** << *La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del primo comma dell'art. 2477 c.c. deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti >>. Si ritiene che in tale determinazione non si possa attribuire al sindaco anche il controllo sul merito delle decisioni gestorie, né derogare alle norme che identificano la funzione caratteristica dell'organo stesso. Né si possono alterare i poteri del revisore (per es. attribuendogli il controllo della gestione) - Assirevi Doc. n. 247- aprile 2022*

Lo stesso art. 2477, quarto comma c.c. stabilisce che << *nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico (senza distinguere tra nomina facoltativa e obbligatoria), si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste **per le società per azioni** >>, con la conseguenza che anche l'unico membro dell'organo di controllo debba essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 2397 c.c.).*

**Ci si è chiesti al riguardo se la norma di cui all'art. 2477 c.c. consenta ad una s.r.l. la nomina solo di un revisore (cui affidare anche il controllo di gestione oltre che il controllo contabile), in considerazione del fatto che la disposizione di legge prevede in via alternativa la nomina di un organo di controllo o di un revisore.**



## QUALE CONTROLLO?



- ▶ Il Legislatore rinuncia a chiarire uno dei punti oscuri dell'art. 2477: se l'attivazione del controllo sulla gestione o di quello contabile sia a scelta della società o se debbano essere attivati entrambi
- ▶ Le posizioni notarili sono nel secondo senso: Not. Triv. I.D.13; Not. Mi 124 – Anche Massima del Consiglio Notarile di Roma
- ▶ La prassi va (anche) nel primo senso
- ▶ La *ratio* dell'obbligo indirizza verso la tesi più rigorosa (entrambi i controlli), essendo in gioco interessi di mercato

Il nuovo **art. 2477 c.c. rubricato Sindaco e revisione legale** dei conti modifica alcuni dei **presupposti** (quelli sub c) che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Ma lascia il **dubbio**:

**Sindaco o revisore in srl?**

(art. 2477 c.1,2,3 – organo di controllo o revisore)


- 1) **Quale è il soggetto da nominare**
- 2) **Quali sono le funzioni che è chiamato a svolgere**

**Può una srl, nei casi di obbligatorietà previsti per legge, ora nuovo comma 2 dell'art. 2477 c.c., nominare solo un revisore che si occupi del controllo contabile e non il sindaco o occorre nominare anche un sindaco?**

**E se ha nominato solo il revisore, attribuendogli il solo controllo contabile, sarebbero legittime tutte le delibere assunte senza la nomina dell'organo di controllo?**



## Massima del Triveneto n. I.D.13

- nei casi di obbligatorietà dell'organo di controllo, al Revisore nominato da solo non può essere affidato il controllo di legalità, perché ciò porterebbe una deroga alla competenza, così come disegnata dalla legge (D.Lgs. 39/2010), di tale soggetto, là dove soltanto in caso di nomina facoltativa l'autonomia privata può stabilire le competenze ed i poteri (art. 2477 comma 1).
- Potrebbe trattarsi di **questione puramente nominalistica**, in quanto il **Sindaco unico, al quale si voglia affidare la revisione legale, deve essere un Revisore iscritto nell'apposito registro**. A questo punto, si prende il **Revisore e lo si nomina Sindaco**, applicandosi, così, il **Codice Civile e non il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**.
- Esistono **delibere che richiedono necessariamente un'attività dei Sindaci/o** (approvazione del bilancio - relazione, riduzione del capitale per perdite – osservazioni Assirevi 173)  **illegittimità della delibera?**  
Massima del Triveneto I.D.10

**La motivazione della massima I.D.13 dice espressamente che non è possibile, nei casi di nomina obbligatoria, istituire il solo Revisore, perché:**

**➡ nessuno svolgerebbe il controllo di legalità (2403)**

**➡ il sistema che scaturisce dal Codice Civile (art. 2477 c.4) e dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 fa chiaramente emergere che il Revisore affianca l'Organo di controllo interno e non lo sostituisce**

**L'utilizzo della disgiuntiva: "o", nell'art. 2477 c.c., sarebbe, quindi, il frutto della stratificazione non coordinata della varie modifiche apportate a questa norma dal novembre 2011 (dalla L. 183/2011) fino all'odierna versione.**



## **I.D.13 – (REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI - 1° pubbl. 9/12)**

**Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).**

**In dette ipotesi:**

- a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n.39/2010;**
- b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrano tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.**

**All'«organo di controllo», anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione dei conti.**

**Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.**

## **Sindaco o revisore in srl? Ho anticipato la risposta.**

### **Ma da dove derivano i dubbi?**

**Con l'art. 35 del D.L. 9.2.2012 n. 5 (c.d. "Decreto Semplificazioni") convertito nella L. 4.4.2012 n. 35 il legislatore è intervenuto sul regime dei controlli nelle società di capitali, già oggetto della L. 12.11.2011 n. 183 ("Legge di stabilità") con la quale era stata introdotta, sia nelle società azionarie che nelle società a responsabilità limitata, la figura del "sindaco unico"; in particolare, con la soppressione del neo-introdotta ultimo comma dell'art. 2397 c.c., è stata ripristinata in tema di s.p.a. la disciplina originaria articolata sul doppio controllo, quello di legalità sulla gestione (art. 2403 c.c.) affidato, di regola, al collegio sindacale, e quello sui conti (artt. 2409-bis c.c.; D.Lgs. 27.1.2010 n. 39), affidato ad un revisore esterno ovvero ad una società di revisione; in tema di s.r.l., invece, è stato nuovamente modificato l'art. 2477 c.c. e le novità più significative consistono nell'aver previsto per la prima volta, al ricorrere dei presupposti che la rendono obbligatoria (allora contenuti nei commi 2 e 3 dell'art. 2477 ed attualmente nel solo comma 2), la nomina "dell'organo di controllo o del revisore", nonché nell'aver soppresso la previsione, già contenuta nel comma 5 dello stesso art. 2477 c.c., che il controllo contabile (poi revisione legale dei conti) spetta all'organo di controllo in mancanza di diversa disposizione statutaria, al contrario di quanto previsto per le s.p.a. dagli artt. 2403, ultimo comma, e 2409-bis c.c..**



# 2477

MODIFICHE RELATIVE A



## **SOGGETTO CONTROLLORE nei casi di obbligatorietà**

- Ante L.n. 183/2011 collegio sindacale (2477 c.3)
- L.n. 183/2011 (Legge stabilità 2012 da 1 gennaio 2012) sindaco(2477 c.3)
- D.L. n. 5/2012 conv. Ln. 35/2012 organo di controllo o revisore (2477c.3)
- Cod. Crisi: permane organo di controllo o revisore (2477 c.2)

## **REVISIONE LEGALE SPETTA AL SINDACO?**

- Ante L.n. 183/2011 se l'atto costitutivo non dispone, la revisione legale al Collegio sindacale (comma 5) regola di default
- L.n. 183/2011 se l'atto costitutivo non dispone, la revisione legale al Sindaco (comma 5) regola di default
- D.L. n. 5/2012 elimina regola di default per mero rinvio alle norme spa (2403 e 2409 bis) (comma 5)
- Cod. Crisi: mero rinvio alle norme spa (2403 e 2409 bis) (comma 4)

L'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore non è più legata a requisiti formali (capitale nominale sopra un determinato limite) ma solo a requisiti sostanziali di carattere economico:

(a) obbligo di bilancio consolidato

(b) controllo di società obbligata alla revisione legale dei conti, come nel caso di controllo di una s.p.a.(art. 2409bis, c.1, c.c.) o di società di interesse pubblico (art. 16 D.lgs. n. 39/2010)

(c) superamento dei limiti dimensionali previsti dalla lettera c) del comma secondo dell'art. 2477 c.c. (da ultimo fissati dall'art. 2-bis D.L. 17 giugno 2019 n. 32 convertito con legge 17 giugno 2019 n. 140).

**Esistono tuttavia almeno 4 tesi.**

**l) La società sceglie a quale controllo assoggettarsi.** La prima si basa sul tenore letterale: enfatizza l'importanza della disgiuntiva "o" e sostiene che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è assolutamente alternativa, così come alternative sono le loro funzioni; la società pertanto, ricorrendone i presupposti di obbligatorietà, potrà nominare un organo di controllo (di regola monocratico) oppure un revisore; in caso di nomina di un organo di controllo, ad esso si applicano le disposizioni previste per le s.p.a. (comma 4) e dunque, essendo venuta meno la previsione che l'organo in parola esercita di default anche la funzione di revisione legale, ad esso spetterà solo il controllo sulla gestione; se viceversa viene nominato il revisore, esso sarà soggetto solo alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010 ed eserciterà unicamente la funzione di revisione legale dei conti in quanto la sua natura di soggetto esterno alla società fornito di poteri e compiti affatto diversi da quelli di un organo sociale non consente (neanche con previsione statutaria) di attribuirgli anche la funzione di controllo sulla gestione. Le s.r.l. sarebbero libere non solo di scegliere il soggetto cui affidare le funzioni di controllo (che erano ritenute entrambe obbligatorie al ricorrere di determinati presupposti), ma anche, in definitiva, di scegliere a quale controllo (sulla gestione e/o sui conti) assoggettarsi. (CNN)

Secondo l'interpretazione data dal **Consiglio Nazionale del Notariato** nello studio **LA NUOVA DISCIPLINA DEL SINDACO UNICO NELLE S.R.L. ED I SUOI RIFLESSI NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE**, estt. Boggiali – Ruotolo, studio 113/2012/1, è possibile che, **tanto nell'ipotesi di nomina obbligatoria, quanto per il caso di nomina facoltativa, si scelga un sistema di controlli non solo soggettivamente ma anche qualitativamente diverso:**

optando per l'organo di controllo, monocratico o collegiale, a questi potranno spettare al contempo, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore, entrambe le funzioni;

optando per il revisore (o la società di revisione) il controllo riguarderà soltanto i bilanci, e non anche la gestione (a questa ricostruzione aderiscono anche altre voci: Assonime, Circolare n. 6 del 7 marzo 2012, Il sindaco unico nelle società di capitali e altre novità in materia di società a responsabilità limitata; Assonime, Prime applicazioni del nuovo regime di controlli nella srl, Caso n. 3/2012; CNDCEC, Il nuovo assetto dei controlli nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce del decreto semplificazioni, Nota interpretativa, aprile 2012; Assirevi Doc. n. 247- aprile 2022).

**II) Unico organo comunque denominato che svolge entrambe le funzioni. Tesi Milanese Massima n. 124/2012. Una seconda opzione interpretativa, valorizzando la locuzione "organo di controllo o revisore" come riferita ad un unico organo (di regola monocratico), sostiene che esso, comunque sia denominato ed anche in assenza di qualsivoglia previsione statutaria, svolge necessariamente sia la funzione di controllo sulla gestione che quella di revisione legale dei conti.**

Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere **sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale (ma statuto e principi di revisione lo ammettono?), iscritti nell'apposito registro**. E' legittima la clausola che preveda tale facoltà.

Tale opinione considera irragionevole (e pertanto di dubbia costituzionalità) un sistema che, a parità di soglie dimensionali o di rilevanza, consente solo alle s.r.l. e non anche alle s.p.a. di scegliere discrezionalmente quali controlli attivare sebbene essi abbiano contenuti e finalità molto diversi ➡ nei casi di obbligatorietà occorre attivare entrambe le funzioni ➡ Largo spazio per il resto all'autonomia privata

**III) La terza tesi del Triveneto (a ciascun soggetto le sue funzioni ma al solo organo di controllo anche la revisione legale, salvo eccezioni), discostandosi da un'interpretazione strettamente letterale, afferma anch'essa che le s.r.l., al verificarsi delle ipotesi di nomina obbligatoria previste, sono necessariamente soggette, come le s.p.a., tanto al controllo sulla gestione quanto alla revisione legale dei conti, pur differenziandosi dalla precedente ricostruzione in ordine al soggetto che esercita tali controlli:**

**- se la s.r.l. non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientra tra gli enti di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010, essa potrà affidare ambedue le funzioni di controllo che sono considerate entrambe obbligatorie ad un unico soggetto configurato come organo interno della società e denominato "organo di controllo" (sindaco unico o collegio sindacale), oppure potrà affidare a tale organo solo il controllo sulla gestione ed aggiungere, al suo fianco, la nomina di un revisore cui demandare la funzione di controllo contabile.**

**- sarà invece necessario istituire entrambi i soggetti e distribuire tra loro le due differenti funzioni di controllo quando la s.r.l. è obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure rientra tra gli enti di cui all'art.16, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2010.**



Similmente la **Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Roma**, Organo di controllo e revisione:

«In mancanza di diversa previsione legale dei conti nella s.r.l. statutaria, l'organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo.

Tuttavia i soci, nello statuto o nella delibera di conferimento dell'incarico, possono prevedere la nomina:

- oltre che di un sindaco unico, anche di uno o più sindaci supplenti;
- di un collegio sindacale, in alternativa all'organo monocratico.

**Nelle ipotesi in cui la s.r.l. è soggetta a vigilanza obbligatoria, essa deve essere sottoposta tanto a controllo sulla gestione, quanto a revisione legale dei conti.**

**Queste funzioni possono essere attribuite, per scelta statutaria o all'atto della nomina:**

- **rispettivamente, ad un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e ad un revisore (persona fisica o società di revisione);**
- **ambidue al solo organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), i cui membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.**

**Non si ritiene, invece, possibile demandare il controllo sulla gestione al revisore»**

**IV) La quarta tesi (Massima n. 19 della Campania) concorda sulla natura alternativa dei soggetti controllori, senza però giungere alle estreme conseguenze in ordine all'assoluta libertà di scelta sui controlli da attivare.**

**Si sostiene infatti che, al verificarsi dei presupposti di cui al comma 2 dell'art. 2477 c.c., la s.r.l. deve attivare necessariamente la sola funzione di revisione legale dei conti, mentre è libera di attivare o meno quella di controllo sulla gestione (che in tale caso spetta ai soci 2476 c. 2- 3 e ora 2409 richiamato 2477 c. 6).**

**Il legislatore potrebbe aver consentito alle srl di fare a meno del controllo sulla gestione, considerandolo come efficacemente esercitabile dai singoli soci nel cui interesse primario esso è posto (ma si veda Codice della Crisi art. 25-octies). Viceversa, la funzione di revisione legale ha una più marcata valenza pubblicistica, ed un'interpretazione che conducesse a ritenerla facoltativa si porrebbe in contrasto con le direttive europee in materia**

# Ulteriore e diversa interpretazione dell'art. 2477, c.2 , c.c., in relazione all'alternatività ivi prevista tra organo di controllo o revisore (tesi Rizzi)

**A) i casi di nomina obbligatoria legati a situazioni in cui la legge richiede che la revisione legale dei conti sia affidata a soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti** (situazioni in cui prevale l'esigenza della revisione contabile e nelle quali si deve ritenere che la legge richieda la nomina proprio a questi fini e non tanto per il controllo di gestione); sono queste le **ipotesi previste ai punti a) e b) dell'art. 2477**, secondo comma, c.c.. **In questi casi si potrà procedere con la nomina del solo revisore che eserciterà il solo controllo contabile**, ma non anche il controllo di gestione, non avendone le relative competenze. Con tale nomina deve comunque ritenersi soddisfatto lo scopo della legge (che vuole sia garantita la revisione contabile più che il controllo di gestione).

Qualora i soci ritenessero opportuno garantire anche il controllo della gestione (pur in mancanza, di un obbligo specifico di legge in questo senso), allora si dovrà procedere con la nomina sia dell'organo sindacale (Collegio sindacale o Sindaco Unico) cui affidare il controllo di gestione, che del revisore cui spetterà il controllo contabile, dal quale non si può prescindere, ovvero con la nomina di Sindaci, che siano anche iscritti al registro dei Revisori legali dei conti, cui affidare sia il controllo di gestione che la revisione contabile (quest'ultima possibilità, peraltro, deve ritenersi esclusa nel caso di s.r.l. tenuta al bilancio consolidato e di s.r.l. che controlla ente di interesse pubblico).

**B) i casi di nomina obbligatoria per situazioni non legate a controlli contabili, quanto alle "dimensioni" raggiunte dalla società**, cosicché è apparso opportuno al legislatore assoggettare la società (per il "peso" assunto dalla stessa nel tessuto economico generale) anche e soprattutto ad un controllo di gestione; è questa l'ipotesi prevista al punto c) dell'art. 2477, comma 2, c.c. (**superamento dei limiti dimensionali**). In queste ipotesi bisogna a sua volta distinguere:


(i) il caso della società che non sia tenuta al bilancio consolidato o che non controlli enti di interesse pubblico: in questo caso andrà nominato il solo Sindaco Unico (o il solo Collegio Sindacale) al quale solo può essere affidato il controllo di gestione; al sindaco così nominato, se iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, sarà affidato anche il controllo contabile (a meno che non si preferisca, comunque, attribuire la revisione ad un revisore o ad una società di revisione)

(ii) il caso della società che sia tenuta al bilancio consolidato o che controlli enti di interesse pubblico: in questo caso dovranno essere nominati sia il Sindaco Unico (o il Collegio Sindacale) al quale affidare il controllo di gestione che il Revisore (anche società) al quale affidare la revisione contabile.


La necessità di procedere alla nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale (unitamente al revisore nell'ipotesi di cui sub ii) ha trovato ulteriore conferma con il **Codice della crisi che ha modificato l'art. 2475 c.c.**, stabilendo che la gestione della società deve svolgersi nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, secondo comma, c.c.; l'art. 2086, comma 2, c.c., infatti, impone agli amministratori della società il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. **L'art. 2086 c.c. non si limita a richiedere, ogniqualvolta la società raggiunga determinate dimensioni** (quali quelle fissate dall'art. 2477, c. 2, lett c) c.c.), **un controllo ed un monitoraggio di carattere esclusivamente contabile, ma richiede espressamente un controllo ed un monitoraggio continuo sulla gestione dell'impresa**, controllo che può compiere solo l'organo sindacale (collegio o sindaco unico) e non il revisore.

Nello **statuto della Srl** si può optare tra **uno dei seguenti schemi (Assirevi Doc. n. 247- aprile 2022)**:

- **nomina del sindaco unico o del collegio sindacale** (con il compito del controllo di legalità) **e di un revisore** (con il compito della revisione legale dei conti) (**controllo interno ed esterno**);
- **nomina solamente del sindaco unico o del collegio sindacale** (con il compito del controllo di legalità), e non del revisore; in tal caso, lo statuto deve attribuire all'organo sindacale il compito della revisione legale dei conti (poiché, in mancanza, è obbligatoria la nomina del revisore: art. 2477, comma 5, e 2409-bis, comma 2 del c.c.) e l'organo sindacale deve essere composto solo da revisori (art. 2409-bis, comma 2, c.c.) (**controllo solo interno**) – non srl tenuta al consolidato ex art. 2409-bis, comma 2, c.c. o nel caso del 16 c. 2 del D.lgs. 39/2010
- **nomina solamente del revisore** (con il compito della revisione legale dei conti) e non dell'organo sindacale: in questo caso, il controllo di legalità è svolto dai soci (art. 2476 e nuovo 2477 comma 6 >>2409 del Codice civile) (**controllo solo esterno**).



È rimasta minoritaria nella prassi e negli orientamenti professionali la tesi secondo cui, in caso di nomina del solo revisore, a questi compete anche il controllo di legalità (massima 124 dei notai di Milano): prevale la tesi che il revisore si limiti a svolgere la revisione legale dei conti (documento di ricerca di Assirevi 247 aprile 2022; massima I.D.13 del notariato triveneto; massima 19 dei notai della Campania).



Alla base di tale prevalente ricostruzione (cfr. schemi preferiti), si pone la **necessità**, in presenza degli obblighi di controllo, **dell'attività di revisione legale**, quale conseguenza delle direttive comunitarie (Dir. 2006/43/CE e 2014/56/UE) in materia di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato, che impongono su questi documenti un controllo da assegnare a revisori abilitati.

**Si puo' nominare un revisore (persona fisica o società di revisione) con la sola funzione di revisione legale? Si puo' attribuire al revisore anche il controllo sulla gestione? Posizioni contrastanti, dal Consiglio Nazionale dei Dott. Comm., con la nota dell'aprile 2012, al C.N.N., con lo Studio n. 250-2011/I, dal Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 124 del 2012, al Comitato Triveneto, con la Massima I.D.13 del 2012.**

**➡ Commercialisti e Notai del Triveneto: mentre in capo all'organo di controllo interno, monocratico o collegiale, potranno cumularsi la funzione di vigilanza e quella di revisione legale, al contrario, il revisore legale o la società di revisione potrà esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, dovendosi escludere che questi possa svolgere anche la funzione di vigilanza sulla gestione ex art. 2403 c.c. (anche Assirevi Doc. Ricerca n. 247).**

**➡ Di avviso contrario sono i Notai milanesi (Massima 124/2012) per i quali il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 C.C.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico (anche solo revisore persona fisica o società di revisione), genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".**

**Attenzione alla clausola che attribuisce al Revisore il controllo di legalità e/o sulla gestione**

**se la società opti per la nomina del solo Revisore, il controllo esercitabile da quest'ultimo non potrà che essere quello attribuitogli dalla legge fin dalla istituzione di tale figura con il DPR 136/1975, ossia quello di natura contabile (Assirevi Doc. n. 247- aprile 2022 – l'art. 2409-bis c.2 c.c. non è applicabile in via analogica). Massima 3/2013 Notai Roma e Assirevi Doc. n. 247- aprile 2022 - Per il solo organo di controllo, e non per il revisore, vi è il rinvio alle norme dei sindaci sulla spa (art. 2477 c. 4) e queste comprendono anche quei poteri e quegli obblighi che rappresentano l'essenza stessa del controllo di gestione**



## **Si può oggi non dotarsi di un organo di controllo?**

La scelta di non dotarsi di un organo di controllo sembra però incoerente con le finalità complessive del D. Lgs. 14/2019 e con le altre specifiche disposizioni che richiedono l'esercizio delle attività sia di controllo di legalità che di revisione. **Un'interpretazione sistematica – anche in considerazione dei ripetuti riferimenti del Codice all'organo di controllo – può portare a sostenere che, in assenza dell'organo sindacale e quindi dell'attività di vigilanza, l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del Codice della Crisi.**





## **Art. 2086 comma 2 Codice civile**


L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



## **Art. 2475 Codice civile**

La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo [2086](#), secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo [2479](#).

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari



**1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione**, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonchè di **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**

2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. **In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI**, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.





**Ma è legittimo alla luce del nuovo Codice della Crisi che non vi sia alcun controllo di legalità e/o sulla gestione?**

**Su Il Commercialista Veneto del 2019, si era ipotizzato che, nel caso la s.r.l. nomini un revisore e non un sindaco per la società, il revisore, oltre al lavoro di controllo sul bilancio, che è suo tipico, dovrebbe estendere il suo esame anche all'assetto organizzativo generale in quanto a ciò preposto dall'art. 14 del Cod. Crisi.**

**Quindi, si era detto, per non rischiare di omettere i controlli ex art. 14 Cod. Crisi (che copre da responsabilità se rispettato), il revisore, qualora sia nominato come unico organo nelle s.r.l., è preferibile che si occupi sia del bilancio che dell'assetto, e che di ciò tenga conto ai fini della quantificazione del suo compenso (più ore di lavoro più compenso).**

**Si torna alla massima 124 di MI? L'alternatività tra revisore e organo interno di controllo equivale a piena fungibilità degli stessi in termini di funzioni?** 

art. 2403 – 2409 bis per l'organo sindacale e quelle del D.Lgs. N. 39/2010 per il revisore legale o la società di revisione

**art. 2403 Codice civile**  Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo [2409 bis](#), terzo comma.

**Se il controllo di legalità sulla gestione ex 2403 c.c. non si può attribuire al Revisore nemmeno con clausola statutaria, in quanto si altererebbe il regime delle competenze attribuite dalla legge nei casi obbligatori dei controlli ai diversi soggetti controllori, ci si può domandare, in caso di nomina del solo revisore:**

- 1) per il Codice della crisi: è adeguato l'assetto organizzativo senza che vi sia il pieno controllo ex art. 2403?**
- 2) per il Codice civile: talune delibere assembleari sono legittime? → I.D.10 - (CONSEGUENZE DELLA MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11), se la srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall'art. 2477, ora c. 5, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi), indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina.**

**→ Le delibere del Consiglio di amministrazione sono legittime? Art. 2405 c.c. (sanzione decadenza c.2)**

**ma dubbio:**

**La mancata partecipazione dei sindaci produce conseguenze sulle deliberazioni delle assemblee, del c.d.a. o del comitato esecutivo? Non incide sulla valida costituzione dell'assemblea, salvo totalitaria. Per delibere c.d.a. e comitato esecutivo si tende a riconoscerne la validità**

## **Il cortocircuito del sistema dei controlli nelle srl**

(Contributo pubblicato sul sito [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info) in data 29 novembre 2022).

- *ratio* dell'estensione dell'obbligo di nomina, almeno del revisore, alle srl di piccola dimensione, era l'esigenza, del Codice della crisi d'impresa così come formulato nel 2019, di garantire che, in caso di mancata attivazione da parte dell'amministratore, vi fosse un soggetto che segnalasse all'amministratore l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo o la presenza di segnali di crisi. (originario art. 14 del Codice della crisi d'impresa). In assenza del collegio sindacale, la norma di legge attribuiva al revisore legale l'obbligo di segnalazione.

A seguito del secondo correttivo (D.Lgs. 83/2022), la norma (art. 14) è stata riformulata in **"1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 – Composizione negoziata della crisi" (art. 25-octies). Non vi è più alcun riferimento al revisore che, pertanto, non è tenuto a effettuare alcuna segnalazione formale. Anche dall'Ufficio del Massimario e della Cassazione, che con la Relazione n. 87/2022 ha affermato: "Il nuovo dovere di segnalazione si applica a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle s.r.l. o cooperative a r.l.), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza per le s.p.a. che abbiano adottato il sistema monistico. Non opera invece rispetto alle s.r.l. con solo revisore, posta la differenza testuale fra art. 25-octies e precedente art. 14 del c.c.i., che invece estendeva tali doveri di segnalazione anche a revisori e società di revisione".**





**La tempestiva segnalazione da parte dell'organo di controllo non è più motivo di esenzione da responsabilità**, prevedendosi che la stessa (unitamente alla perdurante vigilanza durante le trattative) sia valutata “ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.”, con conseguenze che spetterà pertanto all'autorità giudiziaria volta a volta accertare.

L'Ufficio del Massimario e della Cassazione, con la Relazione n. 87/2022, ha affermato:

Si tratta di un **dovere di segnalazione** che, come è intuitivo notare, **si aggiunge e rafforza quell'obbligo di costituzione di adeguati assetti da parte dell'imprenditore**, alla luce del novellato art. 2086 c.c. già cit.

La **sinergia tra le due disposizioni** è evidente, posto che l'attribuzione all'organo di controllo — collegiale o singolo che sia — di un dovere di segnalazione in questa materia significa presidiare anche situazioni deficitarie, nelle quali gli adeguati assetti non siano stati costituiti o lo siano unicamente “sulla carta”.

È necessario ribadire la **strumentalità della segnalazione rispetto alla reale attuazione del dovere posto sull'imprenditore dalla seconda parte dell'art. 2086 cc**, corrispondente alla necessità di attivazione in vista dell'adozione — senza ritardo — di tutti gli strumenti più idonei offerti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità.

Se pure è vero che la **norma** è stata criticata da chi ritiene che questo sistema di segnalazione sia assai più blando della c.d. “allerta interna” prevista in origine dal Codice,

va

pure detto che essa **risponde ad esigenze di “autoresponsabilizzazione” degli imprenditori e che, dall’altro, non si deve dimenticare che il nuovo Codice prevede all’art. 37 comma 2 la legittimazione attiva dei sindaci a poter richiedere direttamente il fallimento (rectius apertura della liquidazione giudiziale) dell’impresa cui sono preposti, così da “chiudere” comunque il cerchio nell’ipotesi in cui la loro segnalazione restasse “lettera morta” e la crisi sfociasse in una situazione di insolvenza.**

**Il sindaco unico, rispetto al revisore unico, è una vera e propria arma anticrisi, con seguenti poteri:**

- 1) Dissuadere gli amministratori in cda da determinate decisioni;
- 2) Impugnare le delibere del cda non conformi a legge o allo statuto o assunte in violazione dell'art. 2391c.c.;
- 3) Convocare l'assemblea e impugnare le delibere;
- 4) Sollevare azione di responsabilità nei confronti del cda;
- 5) Segnalare la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata;
- 6) Ricorrere al controllo giudiziario;
- 7) Richiedere al Tribunale la liquidazione giudiziale

## - Art. **ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI** -

.1 Per volontà dei soci o per obbligo di legge, può/deve essere nominato dai soci stessi un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da inderogabili norme di legge.

.2 Ove nominato, l'organo di controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e può riunirsi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso, si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo, in quanto compatibili.

.3 All'organo di controllo anche monocratico, se nominato, si applicano le norme, ivi comprese quelle relative alla competenza e ai poteri, sul collegio sindacale delle società per azioni; al medesimo, ove nominato, compete altresì la revisione legale dei conti, regolata dalle norme di legge in materia, salvo che per volontà dei soci o per obbligo di legge la revisione legale dei conti sia affidata ad un revisore legale.

.4 E' fatta salva, comunque, una eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

.5 Fermi gli altri requisiti richiesti dalla legge o dalle normative speciali in materia, nel caso all'organo di controllo competa altresì la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'unico membro dell'organo di controllo monocratico deve essere comunque un revisore legale iscritto.

## E le cooperative?



Indipendentemente dal fatto che siano disciplinate dalle norme sulle s.p.a. o dalle norme sulle s.r.l., per l'espressa disposizione **dell'art. 2543**, comma 1, c.c., tenute a munirsi del **collegio sindacale solo ove la società versi nelle situazioni individuate dall'art. 2477 commi 2 e 3 c.c.**, nonché quando la società emette strumenti finanziari partecipativi.

Il Codice della crisi d'impresa ha, tuttavia, **modificato** anche la **numerazione dei commi dell'art. 2477 c.c.**, per cui, stante il **rinvio** contenuto nell'**art. 2543 c.c.**, alle cooperative si applicano direttamente tanto i **nuovi parametri per la nomina obbligatoria** dell'organo di controllo previsti nell'**attuale comma 2 dell'art. 2477 c.c.**, quanto la regola – contenuta nel **comma 3** - del venir meno di tale obbligo quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il che si traduce nell'obbligo di nomina dell'organo di controllo in presenza dei presupposti di cui all'attuale comma 2 dell'art. 2477, c.c., a prescindere dal tipo (s.p.a. o s.r.l.) cui la cooperativa fa riferimento.

Il tipo di riferimento rileva, una volta accertato il presupposto dell'obbligo di nomina, ai fini della conformazione dell'organo di controllo, in quanto:

- **per le cooperative s.p.a.** è necessario il riferimento all'art. 2397 c.c., e quindi, all'organo collegiale. La cooperativa di tipo s.p.a. (anche se eventualmente non nomina il collegio sindacale - al di sotto dei parametri previsti dall'art. 2477, comma 2, c.c. è possibile che una cooperativa, anche se abbia adottato le norme sulla società per azioni, sia priva del collegio sindacale) dovrebbe comunque munirsi del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.

- **nelle cooperative di tipo s.r.l.** deve farsi riferimento all'art. 2477 c.c., il quale prevede l'alternativa tra organo di controllo (monocratico, di default, o collegiale, per scelta statutaria) e revisore (diverso lettera art. 2543).

**Principali orientamenti giurisprudenziali in tema  
del sistema di controlli delle Società a  
responsabilità limitata**

**Francesca Boschetti**, notaio in Vicenza





## Solo di organo di controllo e non revisione legale?

Si riaprono i dubbi ?

**Un *obiter dictum* di un recente decreto del Tribunale di Bologna (23 maggio 2019) sembra a favore della tesi di chi sostiene che sia possibile nominare un sindaco unico/collegio sindacale che si limita a svolgere il controllo di legalità, senza che nessuno svolga la revisione.** (contra Assirevi doc. 247/2022)

Il Tribunale di Bologna, nel contesto delle argomentazioni addotte a sostegno della legittimità di talune contestate modifiche statutarie di una srl, ha affermato che, **nelle srl in cui i controlli sono obbligatori, è possibile scegliere tra quello di legalità** (affidato al Collegio sindacale o a un sindaco unico - il compito di revisione legale è eventuale) **e la revisione legale** (affidata a un revisore persona fisica o a una società di revisione) ➡ facoltà di nomina alternativa o congiunta

➡ Nella spa, la revisione legale – accanto al controllo sulla gestione – è obbligatoria

➡ Nella srl, l'art. 2477 c.c. lascia **spazio all'autonomia statutaria, riconoscendo l'essenziale “facoltà di scelta fra l'adozione di un organo di controllo, anziché di un revisore”**. Nel contesto delle srl sono riconosciute diverse possibilità:

- optare per la nomina di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo “di controllo” e “di revisore”;
- nominare un organo monocratico;
- **scegliere il tipo di attività (controllo sulla gestione o revisione legale dei conti)**

**Il Trib. Bologna 23 maggio 2019** sembra propendere per l'interpretazione proposta negli Studi del Consiglio nazionale del Notariato, affermando che nelle società a responsabilità limitata, oltre alla scelta tra la composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo, sono riservate **all'autonomia statutaria le seguenti opzioni:**

- nomina di un organo di controllo che eserciti tanto il controllo sulla gestione, quanto la revisione contabile;
- nomina cumulativa dell'organo di controllo che esercita il controllo di legalità e del revisore che esercita il controllo contabile;
- nomina esclusiva o dell'organo di controllo che esercita il controllo sulla gestione, o del revisore che esercita la revisione dei conti (e in questa ipotesi all'organo di controllo non si applica il disposto dell'art. 2397, comma 2, c.c., sulla necessità che almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti all'apposito registro).

Nel provvedimento si afferma che **il generico richiamo alle “disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni” - contenuto per le s.r.l. nel comma 4 dell’art. 2477 c.c. – deve leggersi tenendo conto della diversa disciplina prevista dal legislatore riguardo ai due tipi societari**

- nelle società per azioni il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono sempre obbligatori, mentre nelle società a responsabilità limitata il legislatore lascia spazio all’autonomia statutaria

- resta pur sempre una scelta rimessa alla società quella di optare per una soluzione estranea alla possibile semplificazione introdotta dall'art. 2477 c.c. in tema di s.r.l., esperibile mediante a) la nomina (almeno ordinariamente) facoltativa di un organo suscettibile di assumere il duplice ruolo “di controllo” e “di revisore”; b) la possibilità di designare un organo monocratico; c) la possibilità di scegliere il tipo di attività (controllo sulla gestione o revisione legale dei conti).

- nelle s.r.l. esiste la possibilità, accordata a ciascun socio dall'art. 2476 co. 2° c.c., di controllare i libri e documenti sociali, addirittura tramite professionisti di fiducia: sicché, gli strumenti a disposizione assicurano quindi - in tale tipo di società - un sistema di possibili “controllo diffuso”, che si può affiancare (od addirittura sostituire) a quello dell’Organo di Controllo

- si rivela più coerente riconoscere che - nelle s.r.l. - ogniqualvolta la revisione dei conti venga affidata ad un Revisore (o società di revisione) non occorre che della distinta ed autonoma attività del Sindaco Unico sia incaricato un altro revisore legale, iscritto nell'apposito registro

## **L'unico membro dell'organo di controllo monocratico deve essere comunque un revisore legale iscritto?**

Tribunale di Bologna [decreto del 23 maggio 2019](#) ➔ clausola statutaria: ove sia nominato un revisore legale al fine di svolgere la funzione di revisione legale dei conti, il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale non devono avere la qualità di revisori legali ma possono essere scelti «anche fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del ministro della Giustizia» (vale a dire – secondo il dm 320/2004 – avvocati, dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro) «o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche».

**Il notaio verbalizzante l'aveva dunque ritenuta illegittima reputando che il sindaco unico di Srl debba essere un soggetto iscritto al registro dei revisori legali (e che almeno un componente effettivo del collegio sindacale debba essere un revisore legale).**

Secondo il giudice bolognese, invece, una tale clausola statutaria non si pone in contrasto con quanto previsto nell'articolo 2397, comma 2, del Codice civile (norma dettata per le Spa, ma applicabile anche alle Srl ex articolo 2477, comma 4, del Codice civile), secondo cui almeno «un membro effettivo ed uno supplente» del collegio sindacale «devono essere iscritti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro».

Secondo il Tribunale Bolognese: qualora, con riferimento alla s.r.l., **si opti per la composizione monocratica dell'organo di controllo, si deve procedere alla nomina di un revisore legale come sindaco unico «soltanto ove cumuli anche» la funzione di revisione legale dei conti.** Ne consegue che, **nella Srl, non occorre nominare un revisore legale dei conti come “sindaco unico” qualora a un revisore (persona fisica o società di revisione) iscritto nell'apposito registro, sia attribuita la funzione di revisione legale dei conti;** in questo caso, inoltre, nell'ipotesi di nomina di un organo sindacale collegiale, tutti i suoi componenti possono non essere revisori legali.

**In ogni caso la revisione legale non può essere esercitata dal sindaco unico/collegio sindacale, ma deve essere nominato un revisore esterno:**



- 1) se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art.27-41D.lgs. 127/1991)**
- 2) se la società è ente di interesse pubblico (compresi quelli soggetti a regime intermedio: si tratta di società quotate, banche, assicurazioni, Sim, Sgr, eccetera) o società controllata da detti enti, società che controlla detti enti e società sottoposta con questi ultimi a comune controllo - ex art. 16 e 19-bis, D.lgs. 39/2010**

Giudice del Registro delle Imprese di Roma, decreto n. 4338 1° giugno 2020:

- Una s.r.l. ha attivato il presente procedimento chiedendo al Giudice del registro di Roma, ai sensi dell'art. 2189 c.c., di disporre d'ufficio l'iscrizione della delibera con la quale, in data 11 settembre 2019, la società ricorrente aveva nominato, un sindaco unico. L'ufficio del registro ha motivato il proprio rifiuto in ragione della mancata iscrizione del professionista indicato nel registro dei revisori legali dei conti.

- **L'organo di controllo, collegiale o monocratico, e il revisore legale rappresentano due figure non equivalenti**, in quanto al primo spetta, di norma, il controllo di legalità, mentre al secondo è demandato il controllo legale dei conti.

- **La disposizione dell'art. 2477 c.c. attribuisce una (inedita) autonomia statutaria in ordine ai controlli nell'ambito della s.r.l..** Infatti l'esplicarsi dell'autonomia privata ha a riferimento **non solo la composizione dell'organo**, il quale può essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale, limitandosi la norma a porre una regola di default secondo la quale, in difetto di previsione statutaria, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, **ma anche la natura del controllo, essendo rimessa alla società la scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo ed un revisore** e ciò non solo quando l'introduzione del controllo societario sia facoltativa, **ma anche nel caso in cui essa sia obbligatoria ai sensi del richiamato terzo comma dell'art. 2477 c.c..**

- Quanto alle **funzioni** concretamente attribuibili all'organo o agli organi nominati, non vi può dubbio che il richiamo all'organo di controllo sia svolto con riferimento alle funzioni dell'organo sindacale (anche eventualmente monocratico), mentre quello al revisore abbia riguardo alle funzioni della revisione legale dei conti.
- A prescindere dalla dibattuta questione se, in caso di scelta di un revisore legale dei conti, a questi possano attribuirsi (anche) i compiti naturalmente spettanti ai sindaci, l'autonomia privata può modulare liberamente l'estensione dei controlli trovando soltanto, da una parte, un limite implicito nel significato minimo attribuito ai termini collegio sindacale e revisore, significato che ha funzione di tutela dei terzi (non potendo prevedersi la nomina di un revisore privato però del controllo contabile) e, dall'altra, ulteriori limiti derivanti dalla competenza e dai poteri che la legge attribuisce imperativamente ad altri organi e soggetti (ad es., l'approvazione del bilancio, il potere di nomina e revoca degli amministratori etc.).
- **Una s.r.l. può nominare un sindaco unico limitando i suoi compiti alla vigilanza interna e con esclusione del controllo contabile:** in tali casi il sindaco unico non deve necessariamente essere iscritto nel registro dei revisori dei conti (anche Trib. Bologna, 23 maggio 2019).

- nel verbale dell'assemblea dell'11 settembre 2019 si legge che: «il presidente illustra il punto all'ordine del giorno e fa presente all'assemblea l'obbligatorietà di nominare ai sensi del comma 3 dell'art. 2477 c.c. e dell'art. 4 e seguenti del d.lgs. n. 39/2010, il sindaco unico». Seguiva l'approvazione da parte dell'assemblea.
- Il Giudice del registro ha ritenuto che il riferimento, operato dall'assemblea di nomina del sindaco unico, al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 deve essere inteso nel senso di volere attribuire al sindaco unico tanto il compito di controllo sulla gestione che quello sulla revisione dei conti. Deve ritenersi, atteso il tenore letterale della deliberazione assunta dall'assemblea, che il sindaco così nominato cumuli le funzioni previste dall'art. 2477 c.c. Conseguentemente, il sindaco unico andava individuato in un soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili.
- **In conclusione, il principio per cui non è necessario che il sindaco unico nominato sia iscritto nel registro dei revisori dei conti - ove una società a responsabilità limitata circoscriva l'ambito dei controlli al solo controllo sulla gestione e con esclusione della revisione dei conti - non trova applicazione quando la società nomina il sindaco unico assegnandogli entrambe le funzioni previste dall'art. 2477 c.c.**



Quando il giudice puo' nominare:

Tribunale di Milano 14/6/2021: ex art. 2477 comma 5 c.c. il Tribunale puo' intervenire in via vicaria solo in caso di mancata prima nomina per il superamento dei limiti e non nel caso di necessità di sostituzione

Tribunale di Torino 9/12/2019: ex art. 2477 comma 5 c.c. il Tribunale puo' intervenire in via vicaria in tutte le situazioni di mancata nomina

Sceglirà nel rispetto dello statuto e determinerà il compenso equamente

E' ammessa la nomina di un sindaco supplente (Tribunale Milano 11/03/2019)

## **2477 - 5° comma.**

Primo periodo. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Secondo periodo. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Massime:

### **Comitato Triveneto dei Notai, massima I.D.5, TERMINI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO**

<< Qualora nel corso della vita di una società, si verificano i presupposti di cui all'art. 2477, 2° (oggi abrogato) e 3° (oggi 2° comma), c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire (nel corso dell'esercizio successivo, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio (art. 2477, 6° comma (oggi 5° comma), c.c.).

Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l'obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti istantanei quale l'acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti >>.

### **Comitato Triveneto dei Notai, massima I.D.12, LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO A NOMINARE IL COLLEGIO SINDACALE IN ASSENZA DI TALE ARGOMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO**

<< La previsione contenuta nell'art. 2477, 5° comma c.c., nella parte in cui obbliga l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui al 2° comma del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell'ordine del giorno.

Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto >>.

**Adeguamento statuti per organo di controllo/revisore ove non ancora attuati entro l'originario termine del 16 dicembre 2019:**



**Il silenzio dello statuto in tema di controllo e revisione:**

- 1) Non e' possibile la nomina facoltativa se nulla è previsto dallo statuto (art. 2477 comma 1 c.c. - Il controllo facoltativo deve essere previsto nello statuto, con facoltà di definire liberamente i compiti e i poteri diversamente dall'ipotesi di nomina obbligatoria > per es. revisore con funzioni ulteriori rispetto alla mera revisione o previsione del solo controllo di gestione o della sola revisione legale)**
- 2) In caso di nomina obbligatoria: o sindaco unico o revisore (non collegio sindacale); se nominato un sindaco unico, si dovrà nominare anche il revisore (in quanto l'affidamento al sindaco unico del compito di revisione presuppone una clausola statutaria, se nominato solo il revisore questi svolgerà solo la revisione legale e non il controllo della gestione)**

**Lo statuto recita:**



**- «Art.24) Controllo**

**La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice Civile.**

**Quale Organo di Controllo i Soci possono nominare, alternativamente:**


- . un Sindaco Unico;**
- . il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo ;**
- . il Revisore, che dovrà essere nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo .**

**Nel caso di nomina di un Sindaco Unico, il medesimo ricoprirà sia le funzioni di controllore della gestione che di revisore legale dei conti.»**


**- «Nei casi previsti dall'art. 2477 cc la nomina è obbligatoria» o «La nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge tempo per tempo vigente».**

**Lo devo modificare? No, in quanto si rinvia al 2477 c.c., che attualmente nel testo aggiornato prevede l'obbligatorietà in altre casistiche rispetto a prima, ma non essendoci un dettaglio nell'articolo va bene oppure in quanto vi è rinvio alla legge.**

**Non si cambierà nulla**



**Se la Clausola riproduce pedissequamente il testo dell'art. 2477 ante modifica: in tal caso la società sarà tenuta ad adeguare detta clausola al nuovo testo dell'art. 2477, c.c.; adeguamento per il quale non sono previste norme di favore relativamente ai quorum richiesti.**



**Diversamente, laddove la relativa clausola si sostanzi in un richiamo generico all'art. 2477 c.c., o alle disposizioni del codice civile o alle “norme di legge”, questa deve intendersi come contenente un “rinvio mobile” alla disciplina di volta in volta vigente, con applicazione, quindi, della nuova “regola”, senza, quindi, che sia necessario alcun intervento per “adeguare” o “uniformare” le regole organizzative della società**



# Quando la modifica dello Statuto è necessaria?

La modifica statutaria è necessaria allorquando lo Statuto della società a responsabilità limitata riporti testualmente i **vecchi limiti dell'art. 2435 – bis c.c.** (limiti al superamento dei quali la nomina dell'organo di controllo era necessaria), o rinvii genericamente al medesimo articolo. **In tali casi è necessario modificare i parametri di nomina, come modificati dall'art. 379 della Riforma, o, preferibilmente, prevedendo una clausola del seguente tenore** «La nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà, previsti dalla Legge tempo per tempo vigente». **Nel caso in cui lo Statuto preveda già una clausola di tal tenore, la modifica statutaria non si rende necessaria.**



L'art. 2477 c.c. dovrebbe esser inteso come norma **direttamente applicabile e comportante effetti immediati**: ciò dovrebbe consentire di ipotizzare che la clausola non conforme al disposto dell'art. 2477, c.c., novellato, sia automaticamente sostituita, ai sensi dell'art. 1419, c.c., con una conforme a legge.

Tuttavia, se, da un lato, **l'operare del fenomeno della sostituzione di diritto ex art. 1419 c.c., ultimo comma, permette di procedere alla nomina dell'organo di controllo al verificarsi dei presupposti dell'art. 2477 nel testo modificato, anche laddove nello statuto sia riprodotto il vecchio testo della norma**, dall'altro lato, l'esigenza di adeguamento formale delle regole organizzative permane in ogni caso, sicché sarà comunque necessario procedere alla riformulazione delle relative clausole.

**E' legittima la clausola statutaria che preveda un'alternativa tra la composizione monocratica o collegiale dell'organo di controllo rimettendo la scelta ai soci all'atto della nomina? ?**

**Sì, non si tratta di modifica statutaria. Lo statuto può prevedere un «sistema opzionale» → la scelta ai soci all'atto della nomina (sindaco unico/collegio sindacale, revisore/società di revisione) o un «sistema vincolante» che imponga l'adozione del sindaco unico/collegio sindacale o del revisore.**

**E' legittima la clausola statutaria che consente ai soci la scelta se affidare il controllo contabile al sindaco unico/collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione? ?**

**Sì, la clausola non comporta l'attribuzione alla decisione "ordinaria" dei soci di s.r.l. del potere di determinare un radicale sovvertimento del modello organizzativo. Le scelte consentite dalle clausole statutarie possono essere assunte di volta in volta dai soci, in occasione della nomina dell'organo di controllo e del revisore, senza che ciò comporti alcuna modificazione statutaria, essendo tale facoltà di scelta già consentita dallo statuto.**





**Qualora lo statuto preveda la nomina del solo collegio sindacale, è possibile la nomina del sindaco unico?**



**Probabilmente occorre modificare lo statuto prima di procedere alla nomina**

**Tuttavia la clausola statutaria che preveda solo la collegialità dell'organo di controllo potrebbe non essere di ostacolo alla nomina di un organo monocratico qualora non si possa desumere dalla clausola la volontà dei soci di escludere il regime legale (per es. si prevede voto di lista per la nomina del collegio o diritti particolari dei soci). Occorre esaminare caso per caso la clausola per vedere se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo la nomina di un organo di controllo monocratico in mancanza di preventiva modifica statutaria**

**I.D.14 - (ISTITUZIONE DEL “SINDACO UNICO” NELLE S.R.L. COSTITUITE ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 5/2012 SENZA MODIFICA DELLO STATUTO - 1° pubbl. 9/12).**

**Le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, convertito con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l’“organo di controllo” obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.**

**Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate anteriormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le disposizioni di legge.**

**Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (ex art. 2468, comma 3, c.c.) la nomina di uno o più componenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l’istituzione di un “organo di controllo” unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni statutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.**



**Nello statuto di una srl non tenuta alla redazione del bilancio consolidato non si dice nulla circa la spettanza della funzione di revisione al sindaco unico/collegio sindacale?**

**Va nominato un revisore esterno, altrimenti occorre la previa modifica dello statuto (art. 2409 bis richiamato dall'art. 2477 c. 4)  
(Doc. 247 aprile 2022 Assirevi)**

**E' legittima la clausola statutaria che preveda la nomina di soli due sindaci effettivi?**

**No. Il rinvio operato dal quarto comma dell'art. 2477 c.c. (a mente del quale "nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni") non ha ad oggetto la composizione dell'organo solo qualora esso sia monocratico. Quando la società intende prevedere un organo non monocratico, l'autonomia statutaria incontra un limite nell'art. 2397, comma 1, c.c., là dove dispone che "il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci." Lo stesso sembrerebbe doversi dire per la nomina di due sindaci supplenti, da ritenersi obbligatoria qualora la composizione dell'organo di controllo non sia monocratica, bensì collegiale. Per la struttura dell'organo di controllo, l'autonomia statutaria può scegliere tra due soluzioni alternative: o il sindaco unico, senza necessità di nomina di un sindaco supplente; oppure il collegio sindacale di tre o cinque membri effettivi e due membri supplenti, alla stregua di quanto previsto per le s.p.a. *Tertium non datur.***



**In caso di sindaco unico, si puo' prevedere la nomina di un sindaco supplente?**

**1) Per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti> puo' essere previsto per garantire la continuità nello svolgimento della funzione in caso di cessazione del sindaco unico**

**2) Per i Notai di Milano e anche CNN> no, come confermato dalle massime di MI 123 e 124**

**Per il Ministero Sviluppo Economico e Circolare Assonime n. 6 del 7 marzo 2012> no anche per il principio di tipicità delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese**



**Gli amministratori dovranno convocare immediatamente i soci per la sostituzione del sindaco unico**

**ma per Tribunale Milano 11/03/2019: E' ammessa la nomina di un sindaco supplente**



## **Superamento dei parametri**

**Vi è SRL per la quale c'è sia necessità di adeguare statuto alle normative in materia di organo di controllo che di nominare l'organo di controllo stesso, in quanto si sono superati i limiti di cui ai nuovi parametri, si può fare tutto contestualmente (adeguamento statuto e nomina organo)?**

**Sì, sono legittime le delibere a cascata e la nomina avrà efficacia dall'iscrizione della modifica nel Registro delle Imprese**

**Grazie per l'attenzione**